Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto

**REGOLAMENTO DEL CIMITERO**

**Indice**

**Titolo I - Disposizioni Generali**

1 - Il Cimitero

2 - Oggetto

3 - responsabilità

4 - Diritto di sepoltura

5 - Gestione struttura cimiteriale

6 - Accesso e orario

7 - Divieti

8 - Reclami

9 - Atti a disposizione del pubblico

**Titolo II - Le sepolture**

10 - Tipologia delle sepolture

11 - Sepolture a sterro

12 - Concessione di sepoltura a sterro

13 - Sepoltura in loculi

14 - Concessione di sepoltura in loculi

15 - Concessione di sepoltura in loculo con abbinamento a celletta ossario

16 - Concessione di sepoltura in loculi a persone ancora in vita

17 - Sepolture in cellette ossario

18 - Concessione di sepoltura in cellette ossario

19 - Ossario comune

20 - Cinerario comune

21 - Cappella privata

**Titolo III - Operazioni cimiteriali**

22 - Disposizioni generali

23 - Oggetti da recuperare

24 - Esumazioni ordinarie

25 - Esumazioni straordinarie

26 - Estumulazioni ordinarie

27 - Estumulazioni straordinarie

28 - Traslazioni all'interno del cimitero

29 - Traslazioni ad altri cimiteri

30 - Revoca della concessione

31 - Decadenza della concessione

**Titolo IV - Rapporti contrattuali**

32 - Tariffe delle concessioni e dei servizi

33 - Modo di pagamento

**Titolo V - Servizi cimiteriali**

34 - Servizi cimiteriali esterni

35 - Lampade votive

36 - Esecuzione, applicazione manutenzione degli arredi cimiteriali

37 - Limitazioni per la sicurezza del cimitero

**Titolo VI - Norme speciali**

38 - Tutela dei dati personali

39 - Norme transitorie e finali

40 - Rinvio alle norme di legge

**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Il Cimitero**

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto (di seguito denominata Confraternita) ha, tra i suoi fini istituzionali, le attività di onoranze funebri per favorire il ricordo, la preghiera e il suffragio dei defunti in conformità alla fede cristiana e in particolare all'osservanza di una delle sette opere di misericordia corporale "seppellire i morti".

A tale scopo è proprietaria e gestisce il Cimitero posto a Sesto Fiorentino in località Quinto Alto.

Il Cimitero è composto di due corpi denominati "Cimitero vecchio" e "Cimitero nuovo" adiacenti l'uno all'altro. Il Cimitero è suddiviso in Quadri aventi ognuno una specifica denominazione segnalata con corrette indicazioni. All'interno del "Cimitero vecchio" è presente una Cappella Privata.

**Articolo 2 - Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto i principi che intendono disciplinare i servizi e i comportamenti interni nel Cimitero, sia del personale della Confraternita sia dei familiari dei defunti, in modo che la frequentazione del Cimitero stesso avvenga nel rispetto della religione Cristiana per il conforto dei familiari e per il doveroso rispetto dei defunti.

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle seguenti disposizioni:

* Titolo VI Testo Unico delle leggi sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche
* DPR 10.09.1990 n. 285 Regolamento Nazionale di polizia mortuaria e successive modifiche
* Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Sesto Fiorentino
* Leggi e regolamenti regionali
* Le disposizioni ecclesiastiche e in particolare il Benedizionale n. 1535.

**Articolo 3 - Responsabilità**

La Confraternita garantisce la sicurezza di persone e cose all'interno del cimitero ma non assume alcuna responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio e per l'uso improprio dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Tutte le aree cimiteriali sono coperte da polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). La Confraternita pur garantendo la presenza d'idonea recinzione perimetrale, non è responsabile per danni causati da atti di vandalismo, eventi naturali e cause fortuite.

**Articolo 4 - Diritto di sepoltura**

Nel Cimitero della Confraternita, originariamente destinato all'esclusiva tumulazione, col rito religioso, delle salme dei Confratelli e Consorelle, si possono prevedere nuove possibilità di sepoltura oltre agli iscritti alla Confraternita.

Possono essere sepolti nel Cimitero della Confraternita:

* Gli Iscritti alla Confraternita
* I figli, fratelli e sorelle di un iscritto i quali vengano a morte in età inferiore ai 16 (sedici) anni, età stabilita nello Statuto per essere ammessi alla Confraternita come aspiranti.
* Gli iscritti "post mortem" a condizione che il familiare più prossimo dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità e in coscienza, che il defunto apparteneva alla religione Cattolica e aveva espresso la volontà di essere affiliato alla Confraternita.
* I defunti di fede cattolica che abbiano posseduto in vita i requisiti stabiliti nell'articolo 17 dello Statuto della Confraternita

Il Magistrato può consentire la sepoltura nel proprio Cimitero a cittadini che siano stati riconosciuti benemeriti nel campo religioso, sociale, culturale o militare a condizione che siano di religione Cattolica.

Non potrà essere accolto nel Cimitero il feretro per il quale non sia stato fatto trasporto religioso, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

**Articolo 5 - Gestione struttura cimiteriale**

Il **Responsabile del Cimitero**, nominato dal Magistrato, controlla il rispetto sia delle disposizioni indicate nel presente regolamento sia di quanto indicato dalle norme di riferimento, richiamate nello stesso e tramite **Ufficio pratiche cimiteriali** sovraintende alla gestione degli archivi registrando tutte le operazioni cimiteriali con l'uso sia di supporti cartacei sia di sistemi informatici. L'**Ufficio pratiche cimiteriali** è dislocato presso la sede storica, via di Castello 33 a Sesto Fiorentino. Gli orari di apertura di detto ufficio sono indicati sia all'albo del Cimitero, posto al lato degli ingressi, sia presso la sede storica stessa.

**Articolo 6 - Accesso e orario**

L'ingresso al cimitero è ammesso solo a piedi con eccezione dei soli mezzi autorizzati.

L'orario giornaliero di apertura al pubblico è stabilito dal Magistrato della Confraternita e dovrà prevedere un giorno di chiusura settimanale.

L'orario di apertura e chiusura, affisso all'ingresso del cimitero, potrà subire variazioni senza preavviso per eventi imprevedibili o cause di forza maggiore.

Quando sono in corso operazioni cimiteriali ordinarie o straordinarie (esumazioni, estumulazioni o altre operazioni) l'ingresso al Cimitero è vietato, ad eccezione delle persone autorizzate dal Responsabile del Cimitero. Apposito avviso sarà collocato agli ingressi che resteranno chiusi.

L'apertura e chiusura degli ingressi è automatizzata con comando a distanza. L'avviso della chiusura è dato a mezzo segnale acustico 30 (trenta) minuti e ripetuto 15 (quindici) minuti prima dell'orario di chiusura.

**Articolo 7 - Divieti**

All'interno del Cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con il luogo e in particolare:

* Compiere qualsiasi atto irriverente ed incompatibile con la sacralità del luogo.
* Assistere alle operazioni cimiteriali alle quali sono ammessi solo i parenti dei defunti o i loro incaricati.
* Eseguire videoriprese o fotografare sepolture senza il consenso del Responsabile del cimitero
* Tenere discorsi commemorativi senza il permesso del Responsabile del Cimitero.
* Introdurre vessilli, emblemi bandiere di associazioni o partiti ad eccezione della bandiera nazionale o del labaro della Confraternita.
* Occupare, anche temporaneamente, con qualsiasi oggetto, i pavimenti, i vialetti, le cordonature e qualsiasi altro particolare edilizio.
* Camminare fuori dai percorsi consentiti, cogliere fiori, danneggiare aiuole, piante o ornamenti funebri.
* Introdurre all'interno del Cimitero animali, cicli o motocicli anche se condotti a mano, o veicoli in genere. All'interno del Cimitero possono circolare solo le attrezzature necessarie per le lavorazioni interne.
* Rimuovere dalle lapidi dai loculi, dagli ossari o dalle tombe comuni fiori, piantine, ornamenti funebri.
* Gettare fiori appassiti, residui di fiori, cartacce o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
* Lasciare fuori dalle zone riservate le attrezzature messe a disposizione dalla Confraternita quali scale, annaffiatoi, scope ecc.

**Articolo 8 - Reclami**

I reclami per eventuali disservizi devono essere presentati per iscritto al Responsabile del Cimitero, presso l'Ufficio pratiche cimiteriali, che informerà il Magistrato della Confraternita per l'esame e la gestione del reclamo stesso.

**Articolo 9 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso **l'Ufficio pratiche cimiteriali** sono tenuti a disposizione del pubblico:

* Il registro delle operazioni cimiteriali di cui all'art.52 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria"
* Copia del presente regolamento
* La planimetria dei campi a terra, dei loculi e delle cellette ossario
* Copia dell'elenco delle concessioni per sepolture a terra, in loculi o in cellette ossario in scadenza nell'anno
* Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali sia in corso la procedura di decadenza

**Articolo 10 - Tipologia delle sepolture**

Nel Cimitero della Confraternita sono disponibili le seguenti tipologie di sepolture:

* tombe comuni a sterro
* loculi tipo forno
* loculi tipo cassettone
* cellette ossario
* cappella privata
* ossario comune
* cinerario comune

**Articolo 11 - Sepolture a sterro**

La tomba a sterro è la sepoltura del feretro in una fossa scavata nei campi predisposti per le sepolture comuni. Le vigenti leggi stabiliscono le misure degli sterri e le caratteristiche dei feretri destinati alla inumazione.

La posizione della tomba a sterro non può essere scelta ma la sepoltura sarà effettuata nelle aree comuni, allineata alle sepolture esistenti secondo la griglia prefissata dal piano cimiteriale rispettando le distanze minime previste dalla legge.

**Articolo 12 - Concessione di sepoltura a sterro**

Le sepolture a sterro, definite sepolture comuni, sono oggetto di concessione gratuita,con richiesta da sottoscrivere presso l'**Ufficio pratiche cimiteriali** prima della sepoltura del feretro.

Per le opere cimiteriali di rimozione del terreno e di futura esumazione è richiesto il pagamento di un compenso stabilito dal Magistrato.

La concessione per la sepoltura nelle tombe comuni hanno **durata "pro tempore" di 10 anni** periodo nel quale avviene in modo naturale la mineralizzazione del cadavere. La concessione è improrogabile salvo i casi previsti dalla legge.

Le sepolture in tombe comuni a sterro sono riservate esclusivamente agli iscritti alla Confraternita che hanno prestato servizio attivo di volontariato nella Confraternita stessa.

**Articolo 13 - Sepolture in loculi**

Per loculo, tipo forno o tipo cassettone, si intende un manufatto in muratura idoneo a contenere un singolo feretro. La posizione della sepoltura in loculo può essere concordata, con l' Ufficio pratiche cimiteriali, in relazione alla disponibilità presente nei differenti Quadri del Cimitero.

E' possibile la realizzazione di loculi naturali.

**Articolo 14 - Concessione di sepoltura in loculi**

Considerando che i loculi presenti nel "Vecchio Cimitero" non garantiscono una uniformità di dimensioni è compito dell' Ufficio pratiche cimiteriali contattare la impresa funebre incaricata del servizio per comunicare le dimensioni del tipo di loculo scelto dal concessionario in modo da predisporre un feretro che abbia dimensioni adatte per un agevole inserimento nel loculo stesso.

Le sepolture in loculi, definite sepolture private, sono oggetto di concessione a pagamento. E' previsto inoltre il pagamento di un compenso, stabilito dal Magistrato, per le operazioni cimiteriali di tumulazione e di futura estumulazione.

La concessione viene stipulata con l'Ufficio pratiche cimiteriali, con atto nel quale devono essere indicato chiaramente, oltre ai dati anagrafici del concessionario, i dati anagrafici del defunto da inserire nella sepoltura.

La concessione per sepolture in loculi ha una **durata "pro tempore" di anni 40 (quaranta)** che inizia dalla data della tumulazione. Nell'atto di concessione deve essere riportata espressamente la data esatta della tumulazione del feretro.

La concessione è solo un diritto di uso della sepoltura, non è commerciabile, ne trasferibile, ne cedibile e non conferisce al concessionario, ai suoi eredi o aventi causa, la proprietà del manufatto ma soltanto il diritto alla tumulazione del feretro del defunto indicato nell'atto stesso.

In un loculo potranno essere inserite, successivamente alla tumulazione del feretro, non più di due cassette di resti ossei o urne cinerarie.

Restano a carico del concessionario gli oneri relativi alle operazioni di inserimento e per le modifiche alle epigrafi delle lapidi e ornamenti funebri.

Non è consentita la concessione di loculi per la tumulazione di soli resti ossei o ceneri.

Il concessionario, gli eredi o aventi causa, possono richiedere il rinnovo delle concessioni, che potrà essere accordato per ulteriori **anni 20** (venti), sottoponendo apposita domanda all'Ufficio pratiche cimiteriali.

Il prezzo del rinnovo della concessione è quello indicato nelle tariffe a momento della presentazione della richiesta.

Dopo la avvenuta estumulazione del defunto il loculo tornerà nella piena disponibilità della Confraternita che potrà utilizzarlo per nuove assegnazioni.

**Articolo 15 - Concessione di sepoltura in loculo con abbinamento a celletta ossario**

E' concessa la possibilità di abbinare la sepoltura in loculo a una successiva sepoltura, dei resti ossei o ceneri, in una celletta ossario per la **durata di anni 20 (venti) non rinnovabile**.

Alla scadenza della concessione la traslazione fra il loculo e la celletta ossario sarà fatta direttamente dalla Confraternita, con avviso al concessionario, con onere già incluso nel costo della concessione. La celletta ossario sarà a uso esclusivo del nominativo indicato nell'atto di concessione.

Naturalmente restano a carico del concessionario le spese per lapidi, epigrafi, lampada votiva e altri ornamenti funebri.

Alla scadenza della concessione i resti ossei o le ceneri saranno traslati nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**Articolo 16 - Concessione di loculi cimiteriali a persone ancora in vita**

Nei limiti della disponibilità di loculi può essere concessa, agli iscritti alla Confraternita, con età superiore ad anni 65 (sessantacinque), la possibilità di acquisire la concessione di loculi "per futura sepoltura". Nei loculi concessi "per futura sepoltura" non possono essere sepolti defunti diversi da quello indicato nell'atto di concessione.

La concessione ha **durata "pro tempore" di anni 40 (quaranta)** e inizia dalla data di stipulazione dell'atto.

La concessione per "futura sepoltura" decade o per essere trascorso il periodo previsto nell'atto o per non aver occupato, per qualsiasi ragione, il loculo al momento del decesso.

**Articolo 17 - Sepolture in cellette ossario**

La celletta ossario è un manufatto destinato a contenere cassette con resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne con ceneri provenienti da cremazione.

Nel Cimitero della Confraternita sono disponibili cellette ossario per contenere un'unica cassetta con resti ossei o due urne cinerarie. La posizione della celletta ossario può essere concordata con l'Ufficio pratiche cimiteriali in relazione alla disponibilità presente nei differenti Quadri del Cimitero.

**Articolo 18 - Concessione di sepoltura in cellette ossario**

La sepoltura in celletta ossario è oggetto di concessione a pagamento.

E' previsto, inoltre, il pagamento di un compenso, stabilito dal Magistrato, per le operazioni cimiteriali di tumulazione e futura estumulazione.

La concessione è stipulata, a seguito di domanda all'Ufficio pratiche cimiteriali, con atto nel quale deve essere indicato chiaramente, oltre ai dati anagrafici del concessionario, il nome del defunto i cui resti ossei o ceneri devono essere inseriti nella celletta ossario.

La concessione per sepolture in cellette ossario ha una **durata "pro tempore" di anni 20 (venti)** che inizia dalla data della tumulazione e non conferisce al concessionario, ai suoi eredi o aventi diritto, la proprietà del manufatto ma soltanto il diritto alla tumulazione dei resti mortali o ceneri del defunto indicato nell'atto stesso. La durata della concessione decorre dalla data dell'inserimento nella celletta stessa della cassetta con resti ossei o della prima urna cineraria.

La concessione per celletta ossario è rinnovabile alla scadenza per ulteriori **anni 20 (venti**.)

Sono a carico del concessionario, dei suoi eredi o aventi diritto, i costi per le operazioni cimiteriali effettuate per i successivi inserimenti di urne cinerarie effettuati dopo il primo inserimento.

Dopo l'avvenuta estumulazione, la celletta ossario tornerà nella piena disponibilità della Confraternita che potrà utilizzarlo per nuove richieste.

**Articolo 19 - Ossario comune**

L'ossario comune è un manufatto collocato in posizione interrata all'interno della Cappella Cimiteriale e rappresenta una sepoltura collettiva destinata a raccogliere, in modo promiscuo e senza alcun segno di riconoscimento, i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, per i quali i familiari, concessionari o aventi diritto, non abbiano richiesto una destinazione diversa alla scadenza dei termini stabiliti per le differenti tipologie di sepolture.

**Articolo 20 - Cinerario comune**

Il cinerario comune è un manufatto, interrato all'interno del Cimitero, idoneo a permettere l'operazione di raccolta indistinta e conservazione perpetua delle ceneri di chi ha richiesto, per se stesso, o per i propri cari, questa forma di sepoltura e non una diversa destinazione delle stesse.

**Articolo 21 - Cappella privata**

Nell'area cimiteriale è presente la concessione per una cappella privata denominata "Cappella Cianfanelli" nella quale hanno diritto a essere sepolti feretri, cassette con resti ossei e urne cinerarie fino all'esaurimento delle possibilità di sepolture convenute.

Hanno diritto alla sepoltura, salvo disposizione contraria del fondatore della cappella, i parenti diretti (padre, figlio, nonno) i collaterali (fratello o cugino cioè discendenti da un avo comune) o affini (suocero, cognato, nuora cioè senza avi comuni) del fondatore fino al sesto grado di parentela.

Il Responsabile del Cimitero deve sollecitare e registrare puntualmente l'aggiornamento degli aventi diritto alla concessione chiedendo la nomina di un referente.

L'accesso alla cappella deve essere delimitato da cancello o battente metallico con chiusura a chiave. Copia delle chiavi deve essere consegnata al Responsabile del Cimitero in modo che il personale di servizio possa accedere alla cappella in qualsiasi momento sia per svolgere operazioni cimiteriali sia per verificare la sicurezza e lo stato di decoro del manufatto.

Gli oneri per le operazioni di tumulazione o estumulazione, o altre operazioni cimiteriali, richieste dagli aventi diritto, sono stabiliti dal Magistrato della Confraternita.

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella sono interamente a carico del concessionario, o dei suoi successori. Nel caso non fossero eseguite le manutenzioni, o che lo stato delle stesse pregiudichi il decoro o la sicurezza stessa della sepoltura, la Confraternita richiederà agli interessati di provvedere alle riparazioni o sostituzioni entro un termine prefissato.

La Confraternita non assume, verso il concessionario o gli aventi diritto, alcuna responsabilità per l'integrità della cappella, delle croci e di altri ornamenti posti sulle sepolture o danneggiamento o distruzione delle sepolture stesse se derivano da causa fortuita o di forza maggiore.

I diritti e i doveri del concessionario possono essere trasmessi agli eredi ascendenti o discendenti per atto tra vivi o per volontà testamentaria. Tuttavia gli ascendenti o discendenti dovranno iscrivesi alla Confraternita entro 60 (sessanta) giorni dall'apertura della successione oppure dall'atto di donazione presentando al Responsabile del Cimitero documento dal quale risulti la loro qualità di successori.

Il concessionario, o i suoi eredi o aventi causa, può richiedere la risoluzione della concessione, con la restituzione della cappella, se non ritenga più di avvalersi della stessa per mancanza di parenti, congiunti, ascendenti o discendenti o per altre cause. La cappella rientrerà nella piena disponibilità della Confraternita senza diritto di rimborso o indennizzo.

**Titolo III - OPERAZIONI CIMITERIALI**

**Articolo 22 - Disposizioni Generali**

Le operazioni cimiteriali sono fatte nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Previo accordo con il Responsabile del Cimitero le operazioni cimiteriali potranno essere fatte anche nel pomeriggio dei giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Le attività cimiteriali, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere sospese nei cinque giorni prima e dopo l'annuale commemorazione dei defunti.

**Articolo 23 - Oggetti da recuperare**

Nel caso che i concessionari o gli aventi diritto, ritengano che nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione si possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, devono dare tempestivo avviso scritto all'Ufficio pratiche cimiteriali, prima dell'effettuazione delle operazioni stesse.

Gli oggetti rinvenuti saranno consegnati a chi ne ha fatta richiesta con redazione di un verbale in duplice copia, una da consegnare al richiedente e l'altra da conservare nell'archivio dell'Ufficio pratiche cimiteriali.

**Articolo 24 - Esumazioni ordinarie**

L'esumazione è l'operazione cimiteriale effettuata per recuperare i resti ossei di un defunto inumato in sepoltura a sterro trascorso il periodo di 10 (dieci) anni, stabilito dalla legge definito turno di rotazione decennale ordinaria, per la completa mineralizzazione del cadavere.

Il calendario delle esumazioni ordinarie è affisso negli albi ubicati agli ingressi del Cimitero e nell'albo posto presso l'Ufficio pratiche cimiteriali almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni.

I familiari o gli aventi diritto sono tenuti a informarsi presso l'Ufficio pratiche cimiteriali circa la data e l'ora prevista per le operazioni. I concessionari, o gli aventi diritto, prima dell'operazione di esumazione devono indicare per iscritto, all'Ufficio pratiche cimiteriali, la volontà di come devono essere gestiti i resti ossei e cioè:

* Richiesta per la concessione di celletta ossario
* Inserimento in loculo, se capiente, già concesso ad altro defunto
* Trasferimento in altro cimitero
* Richiesta di affidamento a impresa funebre per avviarli alla cremazione.

In assenza di queste manifestazioni di volontà, entro 6 mesi dalla affissione dell'avviso nell'albo cimiteriale, i resti ossei risultanti dall'esumazione saranno traslati direttamente nell'ossario comune.

Nel caso i familiari esprimano la volontà di assistere, in numero limitato a due, alle operazioni, saranno accompagnati all'interno del Cimitero dal Responsabile del Cimitero o da un suo delegato.

Se al momento dell'esumazione il cadavere non sia completamente mineralizzato, i resti mortali dovranno essere interrati nella stesa fossa della precedente inumazione, per almeno 5 (cinque) anni, salvo indicazioni diverse dei familiari o degli aventi diritto per avviarli alla cremazione.

Per le operazioni di esumazione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Responsabile del Cimitero e dal familiare, se presente, nel quale sia precisata la destinazione dei resti ossei o dei resti mortali esumati.

Le esumazioni ordinarie sono autorizzate dal Sindaco.

**Articolo 25- Esumazioni straordinarie**

Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima che sia trascorso il turno di rotazione decennale ordinaria. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite:

* Per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
* Per richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferire il feretro ad altre sepolture o per avviarlo a cremazione.

**Articolo 26- Estumulazioni ordinarie**

L'estumulazione ordinaria è l'operazione da eseguire alla scadenza della concessione e consiste nell'apertura della sepoltura in muratura per l'estrazione del feretro. Il calendario delle estumulazioni ordinarie è affisso negli albi ubicati agli ingressi del Cimitero e nell'albo posto presso l'Ufficio pratiche cimiteriali almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni.

Il concessionario o gli aventi diritto sono tenuti a informarsi presso l'Ufficio pratiche cimiteriali circa la data e l'ora prevista per le operazioni. I concessionari, o gli aventi diritto, prima dell'operazione di estumulazione devono indicare per iscritto, all'Ufficio pratiche cimiteriali, la volontà di come devono essere gestiti i resti ossei e cioè:

* Richiesta per la concessione di celletta ossario
* Inserimento in altro loculo, se capiente, già concesso ad altro defunto
* Trasferimento in altro cimitero
* Richiesta di affidamento a impresa funebre per avviarli alla cremazione.

In assenza di queste manifestazioni di volontà, entro 6 mesi dalla affissione dell'avviso nell'albo cimiteriale, i resti ossei risultanti dall'esumazione saranno traslati direttamente nell'ossario comune.

Nel caso i familiari esprimano la volontà di assistere, in numero limitato a due, alle operazioni, saranno accompagnati all'interno del Cimitero dal Responsabile del Cimitero o da un suo delegato.

Se al momento dell'estumulazione il cadavere non sia completamente mineralizzato, i resti mortali dovranno essere inumati in sepoltura a sterro per almeno 5 (cinque) anni salvo richiesta del concessionario o degli aventi diritto per l'avvio a cremazione.

Per le operazioni di estumulazione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Responsabile del Cimitero e dal familiare, se presente, dal quale sia precisata la destinazione dei resti ossei o dei resti mortali estumulati.

Le estumulazioni ordinarie sono autorizzate dal Sindaco.

**Articolo 27 - Estumulazioni straordinarie**

Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima che sia trascorso il periodo previsto nell'atto di concessione. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite:

* Per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
* Per richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferire i resti ossei ad altre sepolture o per avviarli a cremazione.

**Articolo 28 - Traslazione all'interno del Cimitero**

Nei cimiteri vige il principio generale che una sepoltura è definitiva fino alla scadenza. Tuttavia si prevedono determinate situazioni sia di ricomposizione familiare (avvicinamento o abbinamento alla sepoltura di un familiare deceduto) sia per rendere raggiungibili le sepolture in caso di disabilità fisica del concessionario intervenuta dopo la tumulazione.

Per traslazione s'intende l'operazione di trasferimento di un feretro, urna con resti mortali o urna cineraria da una sepoltura a un'altra nello stesso Cimitero.

Il trasferimento in altra sepoltura è possibile solo nel caso della tumulazione mentre non è possibile nelle sepolture a terra.

La traslazione implica la rinuncia alla precedente concessione e la stipulazione di atto per una nuova concessione.

La rinuncia alla concessione originaria comporta il rimborso al concessionario, da parte della Confraternita, di una quota dell'importo pagato al momento della prima concessione in proporzione al tempo trascorso dalla data della tumulazione.

Per le concessioni usufruite da oltre 25 (venticinque) anni, non sarà riconosciuto alcun rimborso e il loculo tornerà nella libera disponibilità della Confraternita.

**Articolo 29 - Traslazione ad altri cimiteri**

L'operazione di traslazione di un feretro, resti ossei o ceneri ad altri cimiteri devono essere richiesta per iscritto, dal concessionario o dagli aventi diritto, all'Ufficio pratiche cimiteriali. L'accoglimento della richiesta di traslazione di un feretro ad altro cimitero deve essere autorizzata dal medico legale dell'USL competente.

Nel caso sia accolta la traslazione ad altro cimitero, l'atto di concessione s'intende risolto senza alcuna possibilità di rimborso.

Tutti gli atti e oneri necessari per la traslazione sono a carico del richiedente e la Confraternita declina ogni responsabilità per la gestione del feretro o urna dal momento dell'uscita dal Cimitero.

**Articolo 30 - Revoca della concessione**

La revoca della concessione può essere richiesta dalla Confraternita quando sia necessaria la traslazione temporanea o definitiva di feretri, urne con resti mortali o urne cinerarie per l'esecuzione di lavori nel Cimitero o per cause di forza maggiore. La Confraternita informerà tempestivamente i concessionari, se conosciuti, o in difetto mediante pubblicazione direttamente nell'Albo all'interno del Cimitero almeno 90 (novanta) giorni prima delle traslazioni.

Tuttavia i concessionari avranno diritto a che le spoglie siano ricollocate, ove possibile, in posizioni corrispondenti.

**Articolo 31 - Decadenza della concessione**

La decadenza di una concessione può essere dichiarata, previa regolare diffida al concessionario o agli aventi diritto, per inadempienza alle obbligazioni contenute dell'atto di concessione di cui:

* + Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, resti ossei o ceneri, per i quali era stata richiesta, entro 30 (trenta) giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
  + Quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
  + Quando non si sia provveduto all'applicazione della lapide e gli arredi funebri previsti entro i termini stabiliti.
  + Quando la sepoltura è in stato di abbandono per incuria o non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione.
  + Quando sia accertata l'estinzione della famiglia del concessionario senza che sia pervenuta alla Confraternita disposizione per la cura e la manutenzione della sepoltura.
  + Quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La diffida è inviata al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili. In caso d'irreperibilità la diffida è pubblicata nell'Albo posto all'interno del Cimitero per la durata di 90 (novanta) giorni.

Trascorso il periodo della diffida senza esiti, il Responsabile del Cimitero programmerà la traslazione dei defunti, resti ossei o ceneri rispettivamente in ossario comune o cinerario comune.

**Titolo IV - RAPPORTI CONTRATTUALI**

**Articolo 32 - Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali**

Il tariffario delle concessioni, delle operazioni cimiteriali e degli eventuali servizi connessi è stabilito annualmente dal Magistrato della Confraternita.

Le tariffe in vigore sono depositate presso l'Ufficio pratiche cimiteriali.

Le tariffe sono proporzionate all'ubicazione dei loculi o delle cellette ossario nelle differenti parti del Cimitero. Per il rinnovo delle concessioni sono applicate le tariffe in vigore al momento della stipulazione del nuovo atto.

In casi del tutto particolari il Governatore della Confraternita, sentito il parere dei componenti del Magistrato, potrà autorizzare concessioni e servizi cimiteriali senza alcun corrispettivo.

**Articolo 33 - Modalità di pagamento**

Il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa e delle spese per le operazioni cimiteriali al momento della stipulazione dell'atto di concessione. In casi del tutto particolari il Responsabile del Cimitero, sentito il parere del Governatore, potrà derogare a questa condizione.

Nel caso di concessione "per futura sepoltura" il pagamento della tariffa dovrà essere fatto al momento della stipulazione del contratto.

Al momento della stipulazione dell'atto il concessionario dovrà rilasciare all'Ufficio pratiche cimiteriali il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico di uno (o se possibile) due referenti ai quali fare riferimento per qualsiasi comunicazione si renda necessaria. Dovrà essere cura del concessionario comunicare all'Ufficio pratiche cimiteriali eventuali variazioni dei referenti o dei relativi recapiti.

**Titolo V - SERVIZI CIMITERIALI**

**Articolo 34 - Servizi cimiteriali esterni**

E' vietato a enti, cooperative, associazioni o persone fisiche accedere al Cimitero per fornire servizi di alcun tipo. Spetta alla Confraternita la prerogativa di concedere a terzi l'espletamento dei servizi connessi all'attività cimiteriale. Sono esclusi dal divieto gli incaricati dal concessionario al prelievo, posizione o riparazione delle lapidi e relativi arredi e gli incaricati del concessionario della Cappella Privata.

In ogni caso gli incaricati dovranno avere l'autorizzazione scritta dell'Ufficio pratiche cimiteriali.

**Articolo 35 - Lampade votive**

La Confraternita provvede a fornire il servizio di illuminazione votiva con fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per il funzionamento delle lampade votive da porre sulle sepolture sia a sterro sia a tumulazione, servizio comprensivo di manutenzione del punto luce e sostituzione delle lampadine non più funzionanti. E' vietato utilizzare lampade alimentate da altra fonte di energia (olio, cera o altre sostanze).

La erogazione di energia elettrica alle lampade votive è garantita per tutto l'arco della giornata salvo interruzioni per la esecuzione di lavori negli impianti. La Confraternita non assume responsabilità per interruzioni dipendenti dall'Ente fornitore, per guasti o danni da cause di forza maggiore.

I concessionari che desiderino installare una lampada votiva sulla sepoltura devono effettuare la richiesta all'Ufficio pratiche cimiteriali compilando apposito modulo. Il contratto decorre dalla data di stipula e ha scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno. Nel caso l'utente non comunichi con lettera o e-mail eventuale disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza il contratto si intende rinnovato con durata minima di un anno.

Il canone di abbonamento annuo per ogni lampada votiva è fissato annualmente dal Magistrato.

Il pagamento deve essere effettuato, in forma anticipata, a mezzo apposito bollettino di c/c postale, fornito in tempo utile dalla Confraternita, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza.

Il concessionario o gli aventi diritto sono tenuti a comunicare prontamente ogni rettifica o variazione del recapito per evitare disguidi.

Il mancato pagamento nei termini dovuti comporterà lo spegnimento della lampada stessa, senza obbligo di preavviso nei confronti dei concessionari o degli aventi diritto.

L'eventuale riattivazione del servizio sarà fatta su richiesta scritta all'Ufficio pratiche cimiteriali da parte del concessionario, o degli aventi diritto, con addebito dell'importo di nuovo allaccio stabilito dal Magistrato, oltre al saldo dei canoni dovuti.

La Confraternita si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni di abbonamento necessarie sia per il miglior funzionamento del servizio sia per modifiche delle condizioni di mercato. In caso di variazioni verrà data tempestiva comunicazione ai concessionari, o agli aventi diritto, a mezzo lettera.

In ogni caso il concessionario, o gli aventi diritto, potranno richiedere la disdetta del servizio di illuminazione della lampada votiva con domanda scritta da presentare all'Ufficio pratiche cimiteriali.

**Articolo 36 - Esecuzione, applicazione e manutenzione degli arredi cimiteriali**

Per le sepolture comuni l'applicazione degli arredi funebri definitivi dovrà avvenire dopo la stabilizzazione del tumulo.

Sulle tombe comuni possono essere collocate lapidi sulle quali non dovrà mai mancare, prima di ogni altro ornamento, la croce latina. L'altezza della lapide, o piccolo monumento, non dovrà superare i cm 100 dal piano di camminamento e il perimetro della tomba dovrà avere le seguenti misure: lunghezza cm 140, larghezza cm 60.

Per le sepolture in loculi o cellette ossario i concessionari devono effettuare i lavori di esecuzione e applicazione degli arredi funebri (lapidi, croci e ornamenti vari) entro tre mesi dalla tumulazione. Sulla lapide, sia per le sepolture comuni sia per i loculi o le cellette ossario, devono essere indicate l'epigrafe del defunto, la data di nascita e la data della morte in forma estesa.

Sono indicate particolari disposizioni degli arredi cimiteriali per i seguenti quadri:

* **Cimitero vecchio** - **Quadri 1 e 13** - loculi denominati con "marmo a cassetta"

non potranno essere forniti di vetro di chiusura.

* **Cimitero nuovo** - **Quadro 15** - loculi denominati "a cripta"

La Confraternita ha stabilito per i loculi del Quadro 15 un modello unico di lapide compresa di epigrafi, portafoto, sostegni per la lampada votiva e vaso portafiori il cui costo è compreso nella tariffa della concessione. Detti arredi funebri sono forniti direttamente dalla Confraternita e saranno posizionati secondo le istruzioni standard indicate dal Responsabile del Cimitero alla ditta esecutrice dell'applicazione.

E' fatto obbligo al concessionario, o agli aventi diritto, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe comuni, dei loculi e delle cellette ossario e alla pulizia dell'area antistante, delle superfici marmoree e dell'integrità delle lapidi.

La Confraternita non assume, verso il concessionario o l'avente diritto alcuna responsabilità per l'integrità delle lapidi, delle croci e di altri ornamenti posti sulla sepoltura o danneggiamento o distruzione della sepoltura stessa se deriva da causa fortuita o di forza maggiore. La Confraternita potrà richiedere l'esecuzione di opere o restauri valutati indispensabili e opportuni per motivi di sicurezza, igiene e decoro.

Le lapidi, le croci e altri ornamenti funebri, tolti terminato il periodo di concessione, saranno distrutti.

**Articolo 37 - Limitazioni per la sicurezza del cimitero**

Per le sepolture comuni a sterro è vietato impiantare sul tumolo piante vive di qualsiasi natura o tipo.

Sono ammessi vasi con fiori recisi o vasi di dimensioni limitate con piante vive.

I concessionari o gli aventi diritto devono controllare che sul tumolo non crescano piante originate dalla diffusione di semi caduti al suolo.

E' vietato lasciare sui pavimenti delle sezioni del cimitero dove sono collocati loculi o cellette ossario, piante, fiori, vaschette con terra per conservare piante vive, lumi o altri oggetti di ornamento.

La Confraternita declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza del divieto.

**Titolo VI - NORME SPECIALI**

**Articolo 38 - Tutela dei dati personali**

La Confraternita garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali pervenuti in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n.196 e del regolamento GDPR UE 679/2016 e successive modifiche.

**Articolo 39 - Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Assemblea della Confraternita.

Copia del regolamento è a disposizione dei confratelli e di tutti gli interessati presso l'Ufficio pratiche cimiteriali.

Il concessionario di una sepoltura, al momento della stipulazione dell'atto di concessione, riceve copia del presente regolamento, dichiara di aver preso visione e di accettare, avendone compreso il senso, tutte le norme nello stesso riportate.

**Articolo 40 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e successive modifiche e ogni altra disposizione di legge e regolamenti vigenti in materia.

.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Confratelli in data...........

Approvato, per quanto di sua competenza, dal Parroco locale di S.Maria a Quinto Correttore della Confraternita, d'intesa con il Vescovo........................